REGOLAMENTO INTERNO
RIGUARDANTE GLI AMICI E LE AMICHE DELLA FONDAZIONE

Premessa

Essere Amica/Amico della Fondazione Alexander Langer Stiftung ETS significa condividerne i valori e la visione, partecipare attivamente alle sue iniziative e contribuire alla loro ideazione e organizzazione promuovendo e diffondendo la visione e i valori costituenti della stessa.
Il presente regolamento decorre dalla data del 18 febbraio 2025 e contiene i requisiti necessari per l'ammissione all'albo degli Amici/Amiche, i diritti, gli obblighi e le modalità di partecipazione degli Amici e delle Amiche alla vita ed all'attività della Fondazione tenuto conto che l'Assemblea degli Amici e delle Amiche è uno degli organi della Fondazione.

Art. 1 – Definizione

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione sono Amici/Amiche le persone private, gli enti e le associazioni, gli istituti pubblici e privati che contribuiscono all'aumento del patrimonio. In particolare:

- coloro che hanno contribuito con la propria donazione una tantum alla raccolta iniziale della Fondazione
- coloro che contribuiscono all'aumento del patrimonio della Fondazione
- coloro che, con collaborazioni di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, hanno contribuito o contribuiscono allo sviluppo della Fondazione e sono stati dichiarati Amico/Amica dal Consiglio di amministrazione (di seguito CdA).

Art. 2 – Domanda di adesione e procedura di ammissione

Per essere ammessi quale Amico/Amica della Fondazione occorre:

- aver compiuto la maggiore età
- aver presentato domanda di adesione, in cui si sottoscrivono per accettazione i regolamenti, lo Statuto della Fondazione e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali; il modello della domanda di adesione, redatta e approvata dal CdA, fa parte integrante del presente regolamento ed è scaricabile dal sito della Fondazione.

La decisione sull'accoglimento della domanda di adesione viene assunta dal CdA con delibera adottata a maggioranza assoluta. La decisione, assunta nella prima riunione utile del CdA, deve essere comunicata al/alla richiedente entro 30 giorni dalla data della delibera. La qualifica di Amico/Amica decorre dal giorno successivo al versamento in denaro della quota stabilita dal CdA per l'anno in cui viene effettuata la richiesta. I relativi verbali di accoglimento o meno devono essere conservati presso la sede della Fondazione.

Art. 3 – Ammontare del contributo – quota annuale

Ogni anno, nella seduta di approvazione del bilancio preventivo, il CdA conferma o modifica l'ammontare del contributo richiesto per acquisire la qualifica di Amica/Amico della Fondazione.
L'importo della quota da corrispondere, per diventare Amico/Amica della Fondazione, viene determinato annualmente dal CdA entro il 31 dicembre, vale per l'anno successivo e viene pubblicato sul sito della Fondazione
La quota di competenza dell'anno deve essere versata entro il 31 marzo e, comunque, entro la data di convocazione dell'annuale Assemblea degli Amici e delle Amiche della Fondazione. Per chi richiede l'ammissione

in corso d'anno, la quota deve essere versata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione alla qualifica di Amico/Amica.
Gli Amici/Amiche non in regola con il versamento della quota annuale possono partecipare all'Assemblea, di cui all'art. 6, ma non hanno diritto di voto.
La quota deve essere versata tramite accredito sul conto corrente della Fondazione o altre modalità purché tracciabile.

Art. 4 – Albo degli Amici e delle Amiche della Fondazione

Le persone o gli enti o le associazioni a cui è stata riconosciuta la qualifica di Amico/Amica della Fondazione vengono iscritti in un apposito Albo degli Amici e delle Amiche conservato presso la sede della Fondazione. L'Albo contiene il titolo col quale si è diventati Amici/Amiche e le quote versate. Raccoglie inoltre l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 5 – Assemblea degli Amici e delle Amiche della Fondazione

Gli Amici e le Amiche, regolarmente iscritti all'Albo di cui all'articolo precedente, hanno diritto a partecipare all'Assemblea degli Amici e delle Amiche che ai sensi dell'art. 14 dell Statuto è convocata e presieduta dalla/dal Presidente almeno una volta all'anno. La convocazione deve pervenire almeno 30 giorni prima e, in caso di rinnovo del CdA almeno tre mesi prima della sua naturale scadenza.
Ai sensi dello Statuto vigente l'Assemblea degli Amici e delle Amiche è un Organo della Fondazione che può esprimere pareri non vincolanti sui programmi della Fondazione, sui regolamenti per l'assegnazione dei premi e delle borse di studio, sulla nomina e revoca del Comitato Scientifico e di Garanzia e di altri comitati. Può altresì esprimere pareri, sempre non vincolanti, sull'ammissione all'Albo degli Amici e delle Amiche e su quello dei Sostenitori/delle Sostenitrici nonché sull'estinzione della Fondazione.
L'Assemblea può infine eleggere due rappresentanti nel CdA della Fondazione senza tuttavia diritto di voto.
È validamente costituita a prescindere dal numero dei partecipanti e le sue deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I verbali devono essere conservati nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 6 – Perdita della qualifica di Amico/Amica

Gli Amici e le Amiche della Fondazione perdono il titolo per dimissioni volontarie, mancato versamento della quota annuale stabilita dal CdA, decesso, condotta contraria alle norme statutarie o ai regolamenti della Fondazione, ma soprattutto per condotta in contrasto con le finalità della Fondazione.
Gli Amici e le Amiche possono recedere in qualsiasi momento dalla Fondazione dandone comunicazione alla Presidenza della Fondazione. Il CdA prende atto dei motivi che portano alla perdita della qualifica e delibera di conseguenza.